

AGEVOLAZIONI

Patent box: i 150 giorni decorrono dal 31 dicembre 2015

di **Alessandro Bonuzzi**

Per i contribuenti che hanno inviato l'istanza di **patent box** tra il 1° e il 31 dicembre 2015, il termine di 150 giorni entro cui presentare o integrare la documentazione decorre **dal 31 dicembre 2015**.

Lo chiarisce il **provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 101754** di ieri.

È noto che le imprese che intendono accedere al regime del *patent box* debbano esercitare un'opzione che va comunicata all'Amministrazione finanziaria.

A decorrere dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 la comunicazione della scelta è legata all'**adempimento dichiarativo** e decorre dal periodo d'imposta al quale il modello si riferisce.

Diversamente, per i primi due periodi d'imposta di applicazione del regime, l'opzione va esercitata presentando l'apposito modello, approvato con il **provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 144042 del 10 novembre 2015**, entro il termine del periodo d'imposta di decorrenza.

L'attivazione del regime, tuttavia, può dipendere anche alla presentazione del **ruling**. L'istanza deve essere sempre prodotta dalle imprese che utilizzano **direttamente il bene immateriale**.

In caso di **utilizzo indiretto**, invece, l'impresa ha la **facoltà** di attivare la procedura qualora lo sfruttamento venga realizzato nell'ambito di operazioni con società che – direttamente o indirettamente – controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa.

Quando il reddito agevolabile deve essere determinato sulla base di un accordo con l'Agenzia, quindi in caso di **ruling** obbligatorio, **l'opzione acquista efficacia dall'anno di presentazione dell'istanza**.

Se, invece, il **ruling** è solo facoltativo, **l'opzione esercitata è comunque efficace**; la mancata presentazione dell'istanza nell'anno di opzione ha come conseguenza la determinazione autonoma del reddito agevolabile.

Il provvedimento di ieri, però, fa riferimento a un terzo adempimento, ossia la **presentazione o integrazione della documentazione** da allegare all'istanza.

Il **termine** entro il quale perfezionare tale procedura è fissato in **150 giorni**.

Proprio su questo punto, l'Agenzia chiarisce che, **per le imprese che hanno inviato il *ruling* lo scorso dicembre, il termine di 150 giorni decorre comunque dal 31 dicembre 2015, senza che rilevi la data effettiva di presentazione dell'istanza.**

Ciò al fine di tutelare i contribuenti che, in questa prima fase di applicazione del regime, in buona fede, hanno inviato la documentazione integrativa **interpretando erroneamente** il termine previsto dai precedenti **provvedimenti del 1° dicembre 2015 e del 23 marzo 2016** nonché dalla **circolare n. 11/E/2016**.

Si ricorda, infine, che il mancato rispetto dei 150 giorni ha conseguenze diverse a seconda che il *ruling* sia obbligatorio o facoltativo:

- in caso di *ruling* obbligatorio, **l'inosservanza del termine determina la decadenza dell'istanza e, pertanto, l'inefficacia dell'opzione;**
- in caso di *ruling* facoltativo, l'inosservanza del termine determina sempre **la decadenza dell'istanza**, ma **l'opzione rimane efficace**, con determinazione autonoma del reddito agevolabile.